

Xtrackers ETC plc

società pubblica per azioni incorporata ai sensi della legge irlandese con numero di registrazione 627079, con sede legale presso Fourth Floor, 3 George's Dock, IFSC, Dublino 1, Irlanda
(l'“Emittente”)

AVVISO IMPORTANTE AI DETENTORI DI TITOLI

dei seguenti Titoli emessi nell'ambito del programma di emissione Secured Xtrackers ETC Precious Metal Linked Securities Programme in relazione a

Serie 2 Xtrackers IE Physical Gold ETC
(ISIN: DE000A2T0VU5, Codice di Negoziazione XGDU),
Serie 3 Xtrackers IE Physical Silver ETC
(ISIN: DE000A2T0VS9, Codice di Negoziazione XSLR),
Serie 4 Xtrackers IE Physical Silver EUR Hedged ETC
(ISIN: DE000A2UDH55, Codice di Negoziazione XSLE),
Serie 5 Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC
(ISIN: DE000A2T5DZ1, Codice di Negoziazione XGDE) e
Serie 7 Xtrackers IE Physical Platinum EUR Hedged ETC
(ISIN: DE000A2UDH63, Codice di Negoziazione XPPE)

(ciascuna una “Serie” e congiuntamente i “Titoli”)

11 luglio 2022

Gentile Detentore di titoli,

Con la presente si fa riferimento ai Titoli emessi dall'Emittente e alle relative Condizioni Definitive.

I termini in maiuscolo utilizzati nella presente comunicazione ma non altrimenti definiti hanno lo stesso significato loro attribuito nei Termini e Condizioni Generali dei Titoli (i “**Termini e Condizioni**”) come stabilito nel Prospetto di Base dell'Emittente datato 7 marzo 2022.

A seguito della Condizione 17 dei Termini e Condizioni, con la presente si informa che Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited, il Fiduciario, (ai sensi di un Atto Modificativo datato luglio 2022) ha acconsentito a modificare i Termini e Condizioni che entreranno in vigore dal 1 agosto 2022, come illustrato in dettaglio di seguito:

- (a) Alla Condizione 1, la definizione di “**Amministratore del Programma Idoneo**” verrà eliminata integralmente e sostituita con la seguente dicitura:

*Per “**Amministratore del Programma Idoneo**” si intende una società affidabile che l'Emittente ritiene ragionevolmente in grado di svolgere il ruolo di Amministratore del Programma ai sensi dell'Accordo dell'Amministratore del Programma.”*

- (b) Alla Condizione 1, la definizione di “**Termini dell'Amministratore del Programma Generale**” a pagina 106 verrà eliminata integralmente.

- (c) Alla Condizione 1, la definizione di “**Commissione di Prodotto**” a pagina 108 verrà eliminata integralmente e sostituita con la seguente dicitura:

*Per “**Commissione di Prodotto**” si intende, rispetto a una Serie, una riduzione del Diritto sul Metallo per Titolo ETC che, in conseguenza di tale riduzione, opera come onere a carico dei detentori di Titoli*

ETC. L'Emittente realizzerà periodicamente il Metallo, in misura pari a tale onere e i proventi saranno accreditati su un Conto Cassa di Serie e pagabili all'Amministratore del Programma ai sensi del relativo Accordo. L'Accordo dell'Amministratore del Programma prevede che l'Amministratore del Programma utilizzi la Commissione di Prodotto legata a ciascuna Serie di Titoli ETC per far fronte per conto dell'Emittente ai costi del Programma (come indicato nella tabella dell'Accordo dell'Amministratore del Programma) relativi a tale Serie di Titoli ETC (ad esempio le commissioni, i costi e gli oneri delle Parti dell'Operazione) e all'Emittente più in generale. La Commissione di Prodotto per tale Serie di Titoli ETC verrà calcolata ai sensi della Condizione 4 mediante la Percentuale della Commissione di Prodotto e verrà maturata su base giornaliera e applicata al Diritto sul Metallo complessivo per Titolo ETC della Serie di Titoli ETC in ogni Giorno di Valutazione."

- (d) Alla Condizione 1, la definizione di "**Accordo dell'Amministratore del Programma**" a pagina 109 verrà eliminata integralmente e sostituita con la seguente dicitura:

*Per "**Accordo dell'Amministratore del Programma**" si intende l'accordo dell'amministratore del programma relativo ai Titoli ETC e ad altri titoli analoghi e stipulato dall'Emittente e dall'Amministratore del Programma in data 17 marzo 2020 e successive periodiche modifiche, integrazioni, novazioni o sostituzioni."*

- (e) Alla Condizione 10(d)(vi) a pagina 154, il riferimento a "il relativo Accordo dell'Amministratore del Programma..." verrà sostituito da un riferimento a "l'Accordo dell'Amministratore del Programma".

Il Prospetto di Base verrà inoltre modificato per includere le seguenti variazioni:

1 Alla sezione "Descrizione generale del Programma"

- (a) Nella sottosezione intitolata "**Principali attività dell'Emittente, compresa una descrizione generale delle parti del programma**", il paragrafo che inizia con "**Agente per il Metallo:...**" a pagina 15 verrà eliminato integralmente e sostituito con la seguente dicitura:

*"**Agente per il Metallo:** l'Agente per il Metallo verrà specificato nelle Condizioni Definitive e agirà in qualità di agente per il metallo (l'**Agente per il Metallo**) in relazione alla Serie pertinente di Titoli ETC. Le sue funzioni includono la vendita del Metallo Sottostante nel quadro del rimborso dei relativi Titoli ETC, sia alla scadenza finale, sia al rimborso anticipato o su base continuativa, per consentire all'Emittente di far fronte alla Commissione di Prodotto dovuta all'Amministratore del Programma."*

- (b) Nella sottosezione intitolata "**Descrizione delle attività sottostanti**" a pagina 17, nel secondo paragrafo che inizia con "Le attività principali dell'Emittente in relazione a una Serie di Titoli ETC..." i termini "generare fondi e" verranno inseriti dopo i termini "dimostrare la capacità".
- (c) Nella sottosezione intitolata "**Descrizione della struttura dell'operazione**" a pagina 18, il terzo paragrafo che inizia con "I titoli ETC sono soggetti a una Commissione di Prodotto che matura giornalmente..." verrà eliminato integralmente e sostituito con la seguente dicitura:

"I Titoli ETC sono soggetti a una commissione di prodotto che matura giornalmente. La commissione di prodotto maturata è pagata in base a una riduzione giornaliera del diritto sul Metallo per Titolo ETC che, in conseguenza di tale riduzione, opera come onere a carico dei detentori di Titoli ETC. L'Emittente, avvalendosi dell'Agente per il Metallo, realizzerà periodicamente il Metallo in misura pari a tale onere e i proventi saranno accreditati su un Conto Cassa di Serie gestito dalla Banca del Conto in relazione a quella Serie di Titoli ETC e adoperati dall'Emittente per far fronte alla Commissione di Prodotto dovuta all'Amministratore del Programma ai sensi del relativo Accordo dell'Amministratore del Programma. Tale realizzazione avverrà su base periodica (solitamente settimanale). L'Accordo dell'Amministratore del Programma prevede che l'Amministratore del Programma utilizzi la commissione di prodotto legata a ciascuna Serie di Titoli ETC per far fronte per conto dell'Emittente ai costi del Programma (come indicato nella tabella dell'Accordo

dell'Amministratore del Programma) relativi a tale Serie di Titoli ETC e all'Emittente più in generale.”

- (d) Nella sottosezione intitolata **“Commissione di Prodotto”**, il paragrafo a pagina 24 che inizia con “La commissione di prodotto si riflette in una riduzione giornaliera del diritto sul metallo per Titolo ETC...” verrà eliminato integralmente e sostituito con la seguente dicitura:

“La commissione di prodotto si riflette in una riduzione giornaliera del diritto sul metallo per Titolo ETC che, in conseguenza di tale riduzione, opera come onere a carico dei detentori di Titoli ETC. L'Emittente, avvalendosi dell'Agente per il Metallo, realizzerà periodicamente il Metallo Sottostante, in misura pari a tale onere e i proventi saranno accreditati su un Conto Cassa di Serie e adoperati dall'Emittente per far fronte alla commissione di prodotto dovuta all'Amministratore del Programma ai sensi del relativo Accordo dell'Amministratore del Programma. Tale realizzazione avverrà su base periodica (solitamente settimanale). L'Accordo dell'Amministratore del Programma prevede che l'Amministratore del Programma utilizzi la commissione di prodotto legata a ciascuna Serie di Titoli ETC per far fronte per conto dell'Emittente ai costi del Programma (come indicato nella tabella dell'Accordo dell'Amministratore del Programma) relativi a tale Serie di Titoli ETC e all'Emittente più in generale.”

2 Alla sezione “Fattori di Rischio”

- (a) Nella sottosezione intitolata **“Modifica del Livello delle Commissioni”** (Change in Fee Levels), alle pagine 35 e 36, il paragrafo che inizia con “Il livello di tali commissioni può variare di volta in volta...” verrà eliminato integralmente e sostituito con la seguente dicitura:

“Il livello di tali commissioni può variare di volta in volta e l'Amministratore del Programma dispone di una certa discrezionalità per l'adeguamento dei livelli della Percentuale della Commissione di Base e della Percentuale della Commissione di Copertura Valutaria (e, pertanto, della Percentuale della Commissione di Prodotto e della Commissione di Prodotto). Ciò può comportare la potenziale applicazione di commissioni più elevate e quindi un aumento della riduzione giornaliera del Diritto sul Metallo per Titolo ETC che, in conseguenza di tale riduzione, opera come onere a carico dei detentori di Titoli ETC. Qualora il Metallo non abbia riportato una performance sufficiente ad aumentare o mantenere il Valore per Titolo ETC dei Titoli ETC di un importo tale da annullare l'aumento della Commissione di Prodotto dedotta dal momento in cui l'acquirente ha acquistato i Titoli ETC, il Metallo disponibile da realizzare sarà inferiore in caso di rimborso anticipato o finale dei Titoli ETC in questione, con la conseguente riduzione del rendimento per i detentori di Titoli ETC.”

- (b) Il titolo **“Rischi relativi all'Agente per il Metallo, al Depositario del Conto protetto, al Depositario del Conto di sottoscrizione, al Depositario del Conto per le commissioni e ai Sub-depositari pertinenti, alla Banca del Conto e ai Partecipanti Autorizzati”** a pagina 52 sarà eliminato e sostituito da:

“Rischi relativi all'Agente per il Metallo, al Depositario del Conto protetto, al Depositario del Conto di sottoscrizione, al Depositario del Conto per le commissioni e ai Sub-depositari pertinenti, alla Banca del Conto, all'Amministratore del Programma e ai Partecipanti autorizzati”

- (c) Dopo la sottosezione intitolata **“I Detentori di Titoli di una Serie sono esposti all'affidabilità creditizia della Banca del Conto”** a pagina 53, sarà inserita una nuova sottosezione intitolata **“I Detentori di Titoli di una Serie sono esposti all'affidabilità creditizia dell'Amministratore del Programma in relazione agli obblighi derivanti dall'Accordo dell'Amministratore del Programma”**, come indicato di seguito:

“La capacità dell'Emittente di sostenere i costi del Programma come stabilito nell'Accordo dell'Amministratore del Programma è connessa al fatto che l'Amministratore del Programma soddisfi l'obbligo di pagare per conto dell'Emittente i suddetti costi del Programma. Se l'Amministratore del Programma non paga interamente gli importi dovuti ai sensi dell'Accordo dell'Amministratore del Programma alla scadenza prevista in relazione ai costi del Programma e l'Emittente non recupera completamente gli importi nei confronti dell'Amministratore del

Programma in relazione al suddetto mancato pagamento, a seguito della liquidazione del Metallo Sottostante successiva a una Data di Valutazione del Rimborso Anticipato o a una Data di Valutazione del Rimborso Finale o successivamente all'esecuzione del Titolo, tutti i costi non pagati faranno parte delle Commissioni e delle Spese della Serie dell'Emittente o saranno commissioni, spese e oneri dovuti alle Parti dell'Operazione che si collocano prima delle pretese dei Detentori di Titoli di una Serie e possono ridurre l'importo recuperabile dai Detentori di Titoli. Pertanto, i Detentori di Titoli di una Serie sono esposti all'affidabilità creditizia dell'Amministratore del Programma nell'adempiere ai propri obblighi di pagamento ai sensi dell'Accordo dell'Amministratore del Programma."

3 Alla sezione "Conflitti di interesse"

Nella sottosezione intitolata "**DWS International GmbH**" a pagina 54, verrà inserito un nuovo paragrafo, indicato di seguito, dopo il primo paragrafo che inizia con "Alla data del Prospetto di Base...":

"DWS International GmbH, l'Amministratore del Programma, dispone di una certa discrezionalità per l'adeguamento dei livelli della Percentuale della Commissione di Base e della Percentuale della Commissione di Copertura Valutaria (e, pertanto, della Percentuale della Commissione di Prodotto e della Commissione di Prodotto) associate a ciascuna Serie di Titoli ETC. La remunerazione dell'Amministratore del Programma è inclusa nella Commissione di Prodotto associata a ciascuna Serie di Titoli ETC e dipende dall'importo delle Commissioni di Prodotto e dalla loro sufficienza ai fini della copertura dei costi del Programma."

4 Alla sezione "Descrizione generale delle potenziali determinazioni discrezionali da parte dell'Emittente, dell'Agente per il Metallo, dell'Amministratore del Programma e della Controparte della Serie"

- (a) Nella sottosezione intitolata "**3. Perché è necessario che l'Emittente, l'Agente per il Metallo, l'Amministratore del Programma o la Controparte della Serie effettuino tali determinazioni discrezionali in seguito al verificarsi di tali eventi?**" a pagina 60, il secondo paragrafo che inizia con "Possono essere richieste altresì alcune determinazioni discrezionali..." verrà eliminato integralmente e sostituito con la seguente dicitura:

"Le determinazioni discrezionali possono altresì essere richieste (i) per individuare il Diritto sul Metallo per il Titolo ETC o le componenti di copertura valutaria al fine di affrontare alcuni eventi di turbativa del mercato (inclusa l'Inaccuratezza del Prezzo FX nel caso di Titoli ETC con Copertura Valutaria), (ii) per rettificare eventuali determinazioni errate del Diritto sul Metallo per Titolo ETC e/o del Valore per Titolo ETC, (iii) per adeguare la Commissione di Prodotto in modo che sia sufficiente a coprire le commissioni, i costi e gli oneri dovuti alle Parti dell'Operazione e all'Emittente più in generale, come stabilito nella tabella dell'Accordo dell'Amministratore del Programma che quest'ultimo ha accettato di pagare per conto dell'Emittente in conformità con l'Accordo dell'Amministratore del Programma, o (iv) per consentire ai Titoli ETC, all'Emittente o a qualsiasi Parte dell'Operazione di conformarsi a tutte le Leggi di regolamentazione pertinenti nel caso in cui si verifichi un Evento relativo ai requisiti normativi".

- (b) Nella sottosezione intitolata "**4.1 Commissione di Prodotto**" a pagina 61, il paragrafo che inizia con "L'Amministratore del Programma dispone di una certa discrezionalità..." verrà eliminato integralmente e sostituito con la seguente dicitura:

"L'Amministratore del Programma dispone di una certa discrezionalità per l'adeguamento dei livelli della Percentuale della Commissione di Base e della Percentuale della Commissione di Copertura Valutaria di volta in volta (e, pertanto, della Percentuale della Commissione di Prodotto e della Commissione di Prodotto). Ciò può comportare la potenziale applicazione di commissioni più elevate che ridurrebbero il rendimento per i Detentori di Titoli."

5 Alla sezione "Ulteriori informazioni relative a determinati documenti delle operazioni"

Nella sottosezione intitolata "**Accordo dell'Amministratore del Programma**",

- (a) il primo paragrafo che inizia con “L’Emittente ha sottoscritto l’Accordo dell’Amministratore del Programma...” alle pagine 192 e 193 verrà eliminato integralmente e sostituito con la seguente dicitura:

“L’Emittente ha sottoscritto l’Accordo dell’Amministratore del Programma con l’Amministratore del Programma e l’Accordo è disciplinato dalle leggi della Germania relativamente ai Titoli ETC come di volta in volta modificate, integrate, novate o sostituite. L’Accordo dell’Amministratore del Programma definisce i rispettivi doveri e obblighi dell’Amministratore del Programma in relazione alla relativa Serie di Titoli ETC e alla base delle rispettive responsabilità, remunerazioni e indennizzi. L’Accordo dell’Amministratore del Programma definisce le condizioni per la nomina, le dimissioni e la revoca dell’incarico dell’Amministratore del Programma. In particolare, (a) l’Amministratore del Programma riceverà la Commissione di Prodotto relativa a ciascuna Serie di Titoli ETC e farà fronte per conto dell’Emittente ai costi del Programma (come indicato nella tabella dell’Accordo dell’Amministratore del Programma) relativi a ciascuna Serie di Titoli ETC (ad esempio le commissioni, i costi e gli oneri delle Parti dell’Operazione) e all’Emittente più generale; (b) nel caso in cui le Commissioni di Prodotto che riceve non siano sufficienti a coprire i costi del Programma come indicato nella tabella dell’Accordo dell’Amministratore del Programma, l’Amministratore del Programma pagherà l’eccedenza di tali costi per conto dell’Emittente e non avanzerà pretese nei confronti dell’Emittente per l’importo in eccesso così pagato; e (c) le commissioni dell’Amministratore del Programma per i suoi servizi corrisponderanno all’importo residuo delle Commissioni di Prodotto che dovrà trattenere dopo aver pagato i costi del Programma indicati nella tabella dell’Accordo dell’Amministratore del Programma.

- (b) verrà inserito un nuovo paragrafo, indicato di seguito, dopo il primo paragrafo che inizia con “L’Emittente ha sottoscritto l’Accordo dell’Amministratore del Programma...”:

“L’Amministratore del Programma dispone di una certa discrezionalità per l’adeguamento dei livelli della Percentuale della Commissione di Base e della Percentuale della Commissione di Copertura Valutaria (e, pertanto, della Percentuale della Commissione di Prodotto e della Commissione di Prodotto) associate a ciascuna Serie di Titoli ETC. La remunerazione dell’Amministratore del Programma è inclusa nella Commissione di Prodotto associata a ciascuna Serie di Titoli ETC e dipende dall’importo delle Commissioni di Prodotto e dalla loro sufficienza ai fini della copertura dei costi del Programma.”

- (c) ogni riferimento a “il relativo Accordo dell’Amministratore del Programma...” nelle rimanenti parti della sottosezione alle pagine 193 e 194 sarà sostituito da un riferimento a “l’Accordo dell’Amministratore del Programma”.

6 Alla sezione “Descrizione dell’Emittente”

Nella sottosezione intitolata “**Amministratori e Segreteria della Società**”, il paragrafo che inizia con “Gli Amministratori dell’Emittente alla data del presente Prospetto di Base...” a pagina 204 verrà eliminato integralmente e sostituito con la seguente dicitura:

“Gli Amministratori dell’Emittente al 29 luglio 2022 sono Eileen Starrs e Claudio Borza.”

7 Alla sezione “Sottoscrizione e vendita”

- (a) Nella sottosezione intitolata “**Stati Uniti**” alle pagine 244 e 245, nella definizione di Cessionario Autorizzato, il paragrafo b) verrà eliminato integralmente e sostituito con la seguente dicitura:

“(b) è una “Persona non statunitense” come definita ai sensi della CFTC Rule 4.7(a)(1)(iv), ma escludendo, ai fini della sottosezione (D) della stessa, l’eccezione nella misura in cui si applicherebbe a persone che non sono altrimenti “Persone non statunitensi”; e”;

- (b) Nella sottosezione intitolata “**Paesi Bassi**” a pagina 248, il paragrafo che inizia con “I Titoli ETC (o qualsiasi interesse negli stessi)...” verrà eliminato integralmente e sostituito con la seguente dicitura:

“Ciascun Partecipante Autorizzato dichiara, garantisce e accetta il relativo Accordo dei Partecipanti Autorizzati e ogni ulteriore Partecipante Autorizzato nominato in base al

programma dovrà dichiarare, garantire e accettare di non aver fatto o che non farà un'offerta di Titoli ETC che esulano dall'ambito di approvazione del presente Prospetto di Base, come integrato dalle Condizioni definitive ad esso relative, al pubblico nei Paesi Bassi ai sensi dell'Articolo 1(4), del Regolamento sul Prospetto, salvo nel caso in cui:

(i) tale offerta sia stata fatta o venga fatta esclusivamente a persone o entità che sono investitori qualificati ai sensi del Regolamento sul Prospetto; oppure

(ii) ciascuno di tali Titoli ETC abbia una denominazione minima superiore a 100.000 EUR (o il loro equivalente in valuta diversa dall'euro) e sia soggetto al rispetto dei requisiti pertinenti previsti dal Regolamento (UE) n. 1286/2014.”

Come conseguenza di quanto riportato sopra, un prospetto supplementare che riflette queste modifiche sarà pubblicato sul sito Web dell'Emittente (www.etf.dws.com) il 29 luglio 2022 circa.

Le modifiche sopra descritte vengono apportate in conformità alle condizioni dei Documenti dell'Operazione.

Se non è il beneficiario effettivo dei Titoli o se ha recentemente venduto i Titoli, La preghiamo di trasmettere il presente avviso rispettivamente al beneficiario o all'acquirente effettivo.

Se è un Detentore di titoli con domande relative al presente avviso, può inoltrarle al seguente indirizzo e-mail: Xtrackers@dws.com.

Xtrackers ETC plc